



Comune di Cavaglio d'Agogna

Via Roma, 1 – C.A.P. 28010 P. IVA: 00288380033

tel. (0322)806114

fax (0322)806115

e-mail: cavaglio.dagogna@ruparpiemonte.it

AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI CREAZIONE DI UNA BANCA DATI DIGITALE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 – Oggetto unitario dell'appalto di servizio.

L'affidamento ha per oggetto il servizio di creazione di una banca dati digitale delle concessioni cimiteriali del Comune di Cavaglio d'Agogna. Il servizio comprende, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- dematerializzazione, tramite digitalizzazione della relativa documentazione cartacea agli atti degli uffici per gli anni dal 2004 all'anno 2022;
- integrazione della banca dati digitale con i software gestionali di Siscom S.p.A. (Tombal e Caronte) in uso presso l'Ente.

Art. 2 Compiti dell'appaltatore:

L'Affidatario provvede a propria cura alle seguenti attività:

1. Collazione del materiale presente presso gli uffici comunali dall'anno 2004 all'anno 2022;
2. Dematerializzazione tramite scansione digitale della documentazione cartacea;
3. Creazione del fascicolo di tumulazione;
4. Verifica dei dati presenti all'interno del software SISCOM in uso all'amministrazione e caricamento dati non presenti al suo interno;
5. Sopralluogo di verifica in contraddittorio con vs personale presso la struttura cimiteriale per valutare la geolocalizzazione della salma e l'eventuale necessità di procedere con un nuovo rilievo a terra con geolocalizzazione delle presenze all'interno delle strutture rilevate;
6. Costo stimato per n. 4 uscite in trasferta per collazione, ritiro materiale e sopralluoghi
7. Costo stimato per n. 24 ore in trasferta.

Art. 3 Durata e costo del servizio

La durata del servizio è stabilita in 12 mesi, con decorrenza della data di sottoscrizione del contratto generato automaticamente dal MePA.

L'ammontare del presente appalto è pari ad un importo complessivo di **€ 10.500,00 oltre iva 22%** e si intende comprensivo di tutti gli oneri derivanti dalle attività di cui al punto 2.

Art. 4 Rendicontazione attività

L'affidatario del presente servizio dovrà presentare all'Ente una rendicontazione contenente le attività svolte al termine dell'incarico.

Art. 5 Personale

Per l'espletamento dell'incarico l'appaltatore utilizzerà personale in possesso di requisiti di idoneità alle mansioni a cui saranno adibiti. Il personale assunto in base alle vigenti norme in materia ed inquadrato nel settore al quale appartiene la Ditta, sarà a completo ed esclusivo carico di quest'ultima, senza alcun onere di qualsiasi tipo per l'Amministrazione, ivi compresi eventuali maggiori o nuovi costi aziendali dipendenti da variazioni di contratti collettivi.

Art 6. Obblighi assicurativi

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici verso terzi, assistenziali e previdenziali, sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

Art 7. Compiti dell'Amministrazione Comunale

- a) L'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione dell'affidatario la documentazione necessaria e ogni altra informazione utile all'espletamento dell'incarico;
- b) L'Amministrazione Comunale provvederà a nominare un proprio coordinatore con funzione di collegamento tra la ditta e l'Amministrazione stessa: detta nomina verrà comunicata all'atto della sottoscrizione del contratto;

Art. 8. Divieto di cessione del contratto

- a) In nessun caso l'impresa può cedere il contratto o prestazioni a terzi.
- b) In difetto il contratto si intenderà immediatamente risolto con ogni riserva di azione da parte dell'Amministrazione per danni.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

La ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010 e secondo le determinazioni dell'A.V.C.P. in materia, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto in questione.

Art. 10 – Rinuncia al contratto da parte dell'Appaltatore.

Qualora la ditta appaltatrice rinunci al contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di addebitare alla ditta appaltatrice le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione dei servizi ad altro operatore economico, a titolo di risarcimento danni.

Art. 11 – Recesso e risoluzione del contratto.

Il Comune può recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei beni utili esistenti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il contratto si intende risolto di diritto in caso di cessazione dell'attività da parte della ditta appaltatrice.

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti della ditta appaltatrice sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento procede alla risoluzione del contratto.

In relazione al disposto dell'art. 1456 del codice civile, il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

- a) mancato inizio dei servizi appaltati alla data stabilita;
- b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
- c) interruzione non motivata dei servizi;
- d) in caso di deficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione dei servizi. In tale ultimo caso la ditta appaltatrice verrà preventivamente diffidata ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.

Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi, si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di legge.

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l'Amministrazione appaltante trasmetterà via PEC alla ditta appaltatrice la notifica di addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di tre giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il contratto sarà risolto di diritto.

Nel caso di risoluzione, la ditta appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del Codice Civile nonché gli artt. 121 e 122 del nuovo Codice dei Contratti.

Art. 12 – Titolarità dei servizi e privacy.

I servizi previsti dal presente capitolato, appaltato alla ditta affidataria, sono servizi pubblici comunali.

La stessa ditta, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD-UE-2016/679), viene nominata "Responsabile del trattamento" dei seguenti dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati dall'Amministrazione Comunale (nello specifico: dati personali degli utenti, dati riguardanti le loro condizioni sociali, familiari, sanitarie, ecc.). Parimenti, i singoli operatori impiegati nelle attività di cui all'art. 3, assumono il ruolo di "incaricati del trattamento" dei dati ed assumono, altresì, le connesse responsabilità stabilite dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-2016/679). E' onere della ditta appaltatrice la designazione dei singoli "incaricati del trattamento".

La ditta affidataria, nell'esecuzione delle prestazioni e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

Qualora il trattamento sia eseguito anche con modalità informatiche o telematiche, il Comune raccomanda in particolare al fornitore l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento potrà essere ragione di risoluzione del presente appalto.

Il Comune rimane "proprietario" dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in vigenza del presente appalto, modificati o integrati, alla scadenza del contratto, gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell'elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dalla ditta appaltatrice.

In ogni caso è vietata, da parte della ditta affidataria e dei suoi operatori, ogni comunicazione e/o diffusione di dati personali e /o di dati sensibili riguardanti gli utenti dei servizi elencati nel presente capitolato.

Art. 13 – Controversie e disposizioni finali.

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso d'opera, in ordine all'interpretazione,

esecuzione, risoluzione del contratto di cui al presente capitolato nonché in ordine ai rapporti da esso derivanti e che non si sia potuta risolvere mediante transazione, sarà rimessa alla competenza del Foro di Novara.
Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ed alle norme del Codice Civile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA / R.U.P.